

Legge regionale 9 febbraio 2023, n. 1.

Bando per la concessione di incentivi a persone fisiche, condomini e parrocchie o enti ecclesiastici cattolici o di altre confessioni religiose a sostegno delle spese per l'acquisto e l'installazione di impianto solare termico

Sommario

1.	<u>FINALITÀ E OBIETTIVI</u>	2
2.	<u>DEFINIZIONI</u>	2
3.	<u>DOTAZIONE FINANZIARIA</u>	2
4.	<u>CARATTERISTICHE DELL'INCENTIVO E INTERVENTI FINANZIABILI</u>	4
5.	<u>CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA</u>	4
6.	<u>CUMULABILITÀ DELL'INCENTIVO</u>	5
7.	<u>SPESE AMMISSIBILI</u>	6
8.	<u>SPESE NON AMMISSIBILI</u>	6
9.	<u>COME PRESENTARE LA DOMANDA</u>	6
10.	<u>PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELLE RISORSE</u>	8
11.	<u>TERMINI E MODALITÀ DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO</u>	8
12.	<u>COMUNICAZIONI</u>	8
13.	<u>CONTROLLI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO</u>	9
14.	<u>DECADENZA E RINUNCIA</u>	9
15.	<u>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</u>	10
16.	<u>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</u>	10
17.	<u>RINVII</u>	10
18.	<u>PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI</u>	10
19.	<u>DISPOSIZIONI FINALI</u>	10

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

Con il presente Bando - in forza dell'articolo 4 legge regionale 2 febbraio 2023, n.1 (Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili), la Regione Friuli Venezia Giulia (di seguito, Amministrazione regionale) al fine di promuovere la più ampia diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, concede incentivi per l'acquisto e installazione di impianti solari termici realizzati a servizio di unità immobiliari a uso residenziale, situate nel territorio regionale.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando si fa riferimento alle seguenti definizioni:

Dichiarazione di conformità: documento previsto all'allegato I di cui all'art. 7 del decreto 22 gennaio 2008 n. 37, in cui si dichiara la conformità dell'impianto alla regola dell'arte.

Impianto solare termico: impianto in grado di produrre calore sfruttando la radiazione solare; il calore prodotto può essere utilizzato per la produzione di acqua calda sanitaria, per il riscaldamento degli ambienti o per entrambi gli scopi.

Portalertermico: portale Internet dedicato del GSE attraverso il quale i soggetti interessati a richiedere l'incentivo Conto Termico potranno compilare e inviare la documentazione necessaria.

Costo dell'intervento: si intende la spesa complessivamente sostenuta a partire dal 1° novembre 2022 e documentata da fatture intestate o cointestate al richiedente persona fisica, singolo condomino, condominio, condomino delegato o parrocchia, al lordo di eventuali incentivi o detrazioni.

Interventi finanziabili: acquisto e installazione di impianto solare termico.

Intestatario documentazione tecnica: soggetto indicato nella dichiarazione di conformità.

IOI: Istanze on line, applicativo informatico predisposto da Insiel S.p.A., da utilizzare per la presentazione delle domande di incentivo e per la rendicontazione della spesa.

Realizzazione dell'intervento: si intende la conclusione dei lavori certificata dalla dichiarazione di conformità dell'impianto. L'intervento deve risultare concluso, ai fini del procedimento contributivo, alla data della dichiarazione di conformità, successiva al 31 ottobre 2022.

Richiedente: persone fisiche residenti nel territorio regionale compresi i condòmini, condomini, parrocchie o enti ecclesiastici cattolici o di altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato italiano, situati nel territorio regionale.

Spese ammissibili: sono le spese, sostenute a partire dal 1° novembre 2022, da prendere a riferimento per il calcolo del contributo, come specificate al punto 7.

Unità immobiliare: ai sensi del decreto Ministero delle Finanze n. 28/1998 l'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato o edificio, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.

Edificio: costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più accessi.

Condominio: l'unità immobiliare costituita da un insieme di unità immobiliari, come censite al catasto, di proprietà di più soggetti e aventi parti comuni. I condomini possono essere costituiti anche da più edifici aventi parti comuni, come definite ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile.

Condomino: proprietario di un'unità immobiliare inserita in un condominio. Nel caso in cui sono presenti almeno due e al massimo otto proprietari si è in presenza di condominio minimo per i quali non è necessaria la nomina di un amministratore ai sensi dell'articolo 1129 del Codice civile.

Impianto condominiale: impianto a servizio di più unità immobiliari collocate in un condominio.

Amministratore di condominio: soggetto nominato dall'assemblea condominiale, obbligatorio quando i condòmini sono più di otto ai sensi dell'articolo 1129 del Codice civile.

Condoino delegato: soggetto delegato dagli altri condòmini alla presentazione della domanda, in assenza dell'amministratore di condominio, (nel caso in cui le unità immobiliari con diversi proprietari sono uguali o inferiori a 8).

Impresa: qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.

Parrocchie: come definita dal codice di diritto canonico. La parrocchia è una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare, la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore.

Enti ecclesiastici: enti di culto cattolici o di altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato italiano, con sede nel territorio regionale e con personalità giuridica, aventi finalità di religione o di culto.

Residenza: luogo in cui la persona ha dimora abituale, risultante dai registri anagrafici comunali.

Conto termico: contributo in conto capitale gestito dal Gestore Servizi Energetici (GSE) che incentiva l'intervento per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE): soggetto responsabile della gestione degli incentivi e delle attività previsto dall'articolo 2, lettera g del decreto ministeriale 16 febbraio 2016.

Regole applicative: procedure stabilite dal GSE approvate con D.M. 16 FEBBRAIO 2016 disponibili sul sito www.gse.it.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

I bandi in attuazione della L.R. 1/2023 hanno complessivamente una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro a valere sull'esercizio 2023 nello stato di previsione della spesa del bilancio dell'Amministrazione regionale per gli anni 2023-2025.

Con avviso pubblicato sulla pagina internet <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/famiglia-casa/casa/FOGLIA26/> viene data comunicazione dell'esaurimento delle risorse.

Alle domande non finanziate può essere data copertura con eventuali ulteriori risorse.

Le domande non finanziate entro il 31 dicembre 2025 sono archiviate

Le domande dei bandi attivati ai sensi della L.R. 1/2023 saranno finanziate in ordine cronologico in relazione alla dotazione complessiva del finanziamento.

4. CARATTERISTICHE DELL'INCENTIVO E INTERVENTI FINANZIABILI

Gli incentivi di cui al presente bando sono concessi a fondo perduto nella misura non superiore al 35 per cento del costo massimo dell'intervento con riferimento alle spese ritenute ammissibili sostenute a partire dal 1° novembre 2022 secondo i seguenti limiti per ciascuna tipologia di intervento:

	Tipologia ammessa a finanziamento	COSTO MASSIMO	INCENTIVO MASSIMO
		Ammissibile per il calcolo dell'incentivo (al lordo di incentivi e detrazioni)	Concedibile (35% del costo massimo ammissibile)
C1	impianto solare termico con collettore fino a 4,00 mq	fino a un massimo di € 6.750,00	fino ad un massimo di € 2.362,50
C2	impianto solare termico con collettore oltre 4,00 mq	fino a un massimo di € 8.500,00	fino ad un massimo di € 2.975,00

Gli interventi descritti nella tabella sopra indicate **sono incentivati esclusivamente** a servizio di unità immobiliari ad uso residenziale.

È possibile l'accesso all'incentivo con riferimento alle spese sostenute dai proprietari di unità immobiliari di tipo residenziale aventi **categoria catastale da A1 ad A9 e A11**, anche eventualmente inserite in condomini situati nel territorio regionale, che non siano utilizzate per l'esercizio di attività economica secondo la normativa europea sugli aiuti di Stato.

Per le parrocchie e gli enti ecclesiastici come definiti al punto 2, è possibile l'accesso all'incentivo con riferimento alle spese sostenute in relazione ad unità immobiliari di tipo residenziale aventi **categoria catastale da A1 ad A9 e A11**;

5. CARATTERISTICHE DELL'INCENTIVO E INTERVENTI FINANZIABILI

Possono partecipare al presente bando esclusivamente i seguenti soggetti, a condizione che non abbiano natura di impresa ai sensi della normativa europea in materia di Aiuti di Stato:

1. Persone fisiche residenti nel territorio regionale, compresi i condòmini;
2. i condomini, come definiti al punto 2 del bando situati nel territorio regionale;
3. le parrocchie o gli enti ecclesiastici cattolici o di altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato italiano, situati nel territorio regionale.

La domanda è presentata:

1. dalle persone fisiche residenti nel territorio regionale al momento della domanda proprietarie o titolari di diritti reali e personali di godimento formalmente riconosciuti in un atto registrato riferito all'unità immobiliare ad uso residenziale, a servizio del quale viene realizzato l'intervento e che sono intestatarie o cointestatarie delle fatture relative al medesimo intervento.

Gli interventi devono essere realizzati ai sensi del punto 4 del presente bando a servizio di unità immobiliari ad uso residenziale aventi categorie catastali da A1 a A9 e A11, situate nel territorio regionale.

L'atto di proprietà o relativo ai diritti reali o personali di godimento riferito all'unità immobiliare ad uso residenziale a servizio del quale viene realizzato l'intervento deve essere stato registrato in data

anteriore a quella di presentazione della domanda. Ciascuna persona fisica può presentare domanda per il presente bando a favore di una sola unità immobiliare.

2. Dall'amministratore di condominio, ove esistente o, nei casi in cui non è necessaria la nomina di un amministratore, dal condòmino delegato dagli altri proprietari di unità immobiliari facenti parte del condominio. I condòmini devono risultare proprietari della propria unità immobiliare in data anteriore a quella di presentazione della domanda. Per ciascun condominio può essere presentata una sola domanda per gli interventi previsti dal presente bando. Il proprietario di più unità immobiliari facenti parte dello stesso condominio o di più condòmini potrà accedere all'incentivo solo per una unità immobiliare, inserita in un solo condominio.
3. Dal legale rappresentante della parrocchia o dell'ente ecclesiastico cattolico o di altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato italiano, aventi sede nel territorio regionale, riferito all'unità immobiliare ad uso residenziale a servizio del quale viene realizzato l'intervento.

Il richiedente può presentare una sola domanda in relazione ad una sola unità immobiliare

- 3.bis. Dall'erede dell'unità immobiliare in possesso di dichiarazione di successione, presentata all'Agenzia delle Entrate, o di autorizzazione da parte degli altri eventuali coeredi – se presenti – ad inoltrare l'istanza e a ricevere l'incentivo.

Nel caso in cui vengano presentate più domande di incentivo per il medesimo edificio, sarà ammessa la domanda presentata per prima in ordine cronologico.

Il soggetto che intende rinunciare ad una domanda già inoltrata deve chiederne l'archiviazione tramite comunicazione all'indirizzo pec: territorio@certregione.fvg.it allegando copia del documento di identità di chi sottoscrive.

Le domande di incentivo sono presentate dopo la realizzazione degli **interventi per le spese sostenute a partire dal 1° novembre 2022**. La documentazione tecnica attestante la compiuta realizzazione degli interventi e la documentazione di spesa ad essi relativa devono recare una data successiva al 31 ottobre 2022.

Non possono usufruire dell'incentivo i soggetti che costituiscono impresa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di stato. Per impresa si intende qualsiasi entità, persona fisica o giuridica, che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.

6. CUMULABILITÀ DELL'INCENTIVO

L'incentivo è cumulabile con le detrazioni fiscali e con altri incentivi, purché la somma delle agevolazioni ottenute non ecceda il limite della spesa complessivamente sostenuta per l'intervento oggetto di incentivo.

Non possono presentare domanda i soggetti che per lo stesso intervento hanno usufruito dell'incentivo Superbonus previsto all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77.

Restano fermi eventuali divieti o limitazioni di cumulo previsti per altri incentivi pubblici, in relazione ai quali si rimanda alle normative di settore.

Per i medesimi interventi è possibile ricorrere al meccanismo di incentivo del Conto Termico, destinato alla produzione di energia termica da impianti a fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni. Per chiarimenti o ulteriori informazioni riguardo incentivi è possibile rivolgersi al GSE scrivendo https://supportogse.service-now.com/csm?id=invia_segnaazione o consultando la pagina internet <https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico/interventi-incentivabili/solare-termico-2c>.

Per la fruizione delle agevolazioni fiscali relative alle ristrutturazioni edilizie, si invita a consultare la documentazione predisposta dall'Agenzia delle Entrate, cui è opportuno rivolgersi per eventuali dubbi interpretativi. Informazioni sui benefici fiscali sono reperibili sulla pagina dedicata del sito dell'Agenzia delle Entrate, al seguente indirizzo: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/agenzia-comunica/prodotti-editoriali/guide-fiscali/agenzia-informa>.

7. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute a far data dal 1° novembre 2022 per gli interventi di cui al punto 4.

Sono ammesse in particolare le spese relative all'acquisto e installazione degli impianti, i lavori correlati, i sistemi per la gestione energetica e il monitoraggio dell'impianto, le spese tecniche, le spese di istruttoria e di gestione della pratica, gli oneri di sicurezza sostenuti per l'intervento, comprensivi di I.V.A.

Nel caso di impianti condominiali, le spese ammissibili riguardano le quote millesimali del costo sostenuto per la realizzazione dell'intervento, riferite alle unità immobiliari ad uso residenziale, che non siano utilizzate per l'esercizio di attività economica secondo la normativa europea sugli aiuti di stato e, qualora un condomino sia proprietario di più unità immobiliari, è ammessa la spesa riferita ad una sola di esse.

Nel caso in cui un soggetto sia proprietario di più unità immobiliari facenti parte dello stesso condominio o di più condomini, potrà accedere all'incentivo solo per una unità immobiliare, inserita in un solo condominio. Nella compilazione della domanda di incentivo il richiedente deve fare riferimento solo alla quota millesimale riferita a una unità immobiliare per un solo condominio.

Il richiedente, al fine di indicare nell'istanza l'importo corretto dell'incentivo, dovrà preventivamente calcolare le spese ammissibili con riferimento alle quote millesimali delle unità immobiliari ammesse al beneficio secondo quanto riportato nel presente punto.

Ai fini delle spese ammissibili per il contributo in conto capitale previsto dal Conto Termico si invita a rivolgersi al GSE scrivendo https://supportogse.service-now.com/csm?id=invia_segnalazione o a consultare la pagina internet <https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico/interventi-incentivabili/solare-termico-2c>.

8. SPESE NON AMMISSIBILI

Ai sensi dell'articolo 31 della L.R. 7/2000 non sono ammissibili in ogni caso le spese documentate da fatture riferite a prestazioni o forniture effettuate da un soggetto che, rispetto al richiedente, sia in relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado o da società rispetto alle quali il richiedente abbia ruolo di socio o amministratore o da società in cui soci o amministratori abbiano una relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con il richiedente. Per il presente bando gli obbligati al rispetto sono le persone fisiche, i singoli condòmini e il legale rappresentante della parrocchia o dell'ente religioso che usufruiscono dell'incentivo. Non sono inoltre ammesse spese fatturate dal richiedente o da uno dei condomini.

Non sono ammissibili le spese documentate da fatture che non siano riconducibili alla realizzazione dell'intervento finanziato individuato nella domanda o precedenti al 1° novembre 2022.

Non è inoltre ammessa a contributo la parte di spesa sostenuta dal condomino persona fisica o giuridica, nella cui unità immobiliare sia esercitata un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.

Non sono ammissibili le spese non specificate al punto 7.

9. COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di incentivo, deve essere presentata **esclusivamente "on line"** a pena di inammissibilità attraverso il sistema "ISTANZE ON LINE" (di seguito IOL) con un Login FVG di tipo Avanzato (smart card o business key usb che ottemperano allo standard Carta Nazionale dei Servizi e PIN, per esempio la Carta Regionale dei Servizi dopo la sua

attivazione), carta di identità elettronica (C.I.E.), oppure SPID di livello 2 (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Si ricorda che lo SPID si acquisisce presso uno dei fornitori autorizzati (seguendo le istruzioni riportate alla pagina internet <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>).

La procedura IOL sarà **disponibile a partire dalle ore 9.00 di mercoledì 22 febbraio 2023** .

Con provvedimento del Direttore centrale competente potrà essere disposta la sospensione o la chiusura della procedura prevista dal presente bando nonché la sua riattivazione, in relazione all'entità della dotazione finanziaria, anche con riferimento alle procedure contabili di chiusura dell'anno finanziario.

È richiesta la compilazione di tutti i campi obbligatori indicati in domanda, la cui assenza viene automaticamente segnalata dal sistema informatico.

Le domande per cui non è stata portata a termine la procedura d'invio, attestata dalla ricezione della mail di conferma, non vengono esaminate.

Non saranno accettate né esaminate domande pervenute con modalità o formati differenti da quanto previsto nel presente bando.

La presenza di errori o incongruenze nella domanda che determinano la sua inammissibilità, viene comunicata ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/1990. E' possibile presentare una nuova istanza anche prima della scadenza del termine fissato per osservazioni, a seguito della rinuncia alla precedente.

L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risulti possibile la trasmissione della stessa.

Per presentare domanda, che dovrà essere in regola con la normativa sul bollo, il richiedente deve essere in possesso del contrassegno telematico (ex marca da bollo) di 16,00 euro, se dovuto, acquistato presso i rivenditori autorizzati, o di altra documentazione che provi l'avvenuto assolvimento dell'imposta, e della seguente documentazione, di data uguale o successiva al 1° novembre 2022:

- dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte (allegato I di cui all'art. 7 del decreto 22 gennaio 2008 n. 37);
- fatture cartacee o corrispondenti all'originale conservato nel proprio cassetto fiscale o documenti equivalenti contenenti le indicazioni identificative dell'intervento e del soggetto, intestate o cointestate alla persona fisica, al condominio, ai singoli condomini, alla parrocchia o all'ente ecclesiastico richiedenti e contenente l'indicazione delle forniture e dei lavori eseguiti e l'indicazione dell'immobile a servizio del quale è stato eseguito l'intervento. Tutte le spese indicate nelle fatture devono essere dettagliate per voci di costo. Le spese, laddove non specificato si intendono comprensive dell'IVA; nel caso di domanda presentata dall'erede, sono ammissibili anche le fatture intestate o cointestate al proprietario defunto;
- bonifici o documenti che attestano il pagamento, con l'indicazione degli estremi delle fatture o dei documenti equivalenti. Ai fini del controllo deve essere esibita la ricevuta del bonifico eseguito e non verranno considerati gli ordinativi di bonifico;
- delega di ciascun condomino interessato alla presentazione dell'istanza resa sul modello predisposto dall'Amministrazione regionale, per le ipotesi in cui non vi sia l'Amministratore del condominio;
- dichiarazione di tutti i condòmini, interessati alla presentazione dell'istanza, resa sul modello predisposto dall'Amministrazione regionale relativa in particolare alla proprietà, agli aiuti di stato e al divieto di contribuzione generale ai sensi dell'articolo 31 della L.R. 7/2000;

Il richiedente dovrà inoltre essere in possesso della seguente documentazione:

- dichiarazione della ditta esecutrice, resa sul modello predisposto dall'Amministrazione regionale,

attestante, tra l'altro, la realizzazione dell'intervento, l'immobile ad uso residenziale a servizio del quale viene realizzato l'intervento e i dati relativi agli impianti;

- la eventuale documentazione relativa ai diritti personali di godimento riferita all'unità immobiliare ad uso residenziale a servizio del quale viene realizzato l'intervento registrata in data antecedente a quella di presentazione della domanda.

Tutti i documenti da conservare devono essere leggibili, debitamente compilati e sottoscritti qualora richiesto, nonché redatti in lingua italiana.

Resta esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione o della Tesoreria regionale, qualora i dati indicati contenuti nell'istanza non siano corretti o sia mancata la comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive.

Per informazioni di natura tecnico informatica si invita a consultare le linee guida pubblicate alla pagina internet <https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/casa/FOGLIA26/>. È possibile, inoltre, contattare: Insiel ai seguenti recapiti, precisando il nome dell'applicativo per cui si richiede assistenza (IOL – Istanze OnLine o, se in merito al sistema di accreditamento, LOGIN FVG):

Service Desk Insiel: 800 098 788 (lun-ven 8.00 – 18.00)

per chiamate dall'estero o da telefono cellulare +39 040 06 49 013

e-mail Insiel: assistenza.gest.doc@insiel.it.

10. PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELLE RISORSE

Ai sensi dell'articolo 36, comma 4 della legge regionale 7/2000, l'incentivo è concesso con il procedimento a sportello. Al fine dell'istruttoria si considera la data e l'ora di trasmissione della domanda in ordine cronologico tramite il sistema informatico IOL. Al fine di stabilire con precisione il momento della presentazione della domanda, il sistema IOL tiene conto di data e ora (con frazioni di secondo) della ricezione da parte del server regionale, attestata dalla protocollazione automatica.

Le risorse sono concesse fino all'esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.

11. TERMINI E MODALITÀ DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

L'istruttoria delle domande è effettuata dal Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture a servizio dell'istruzione della Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione.

La concessione ed erogazione dell'incentivo viene disposta entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, nel limite delle risorse disponibili, sul conto corrente indicato dal richiedente al momento della compilazione della domanda.

Il procedimento è concluso mediante la concessione ed erogazione dell'incentivo o il rigetto con conseguente archiviazione della domanda entro 90 giorni dalla presentazione della stessa, nel limite delle risorse disponibili.

Il termine è sospeso per tutto il periodo in cui non è possibile operare sul bilancio regionale o in assenza di risorse.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e integrazioni qualora si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta; la mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito comporta la decadenza dal diritto all'incentivo.

12. COMUNICAZIONI

Il Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Regione invierà tutte le comunicazioni ufficiali relative al presente bando, alla pec o all'indirizzo specificato dal richiedente nella domanda.

Eventuali comunicazioni o avvisi inerenti al procedimento contributivo di cui alla presente domanda possono essere inviati anche tramite messaggistica automatizzata ai recapiti in essa contenuti.

Ogni modifica relativa ai recapiti deve essere tempestivamente comunicata.

L'amministrazione regionale si ritiene libera da ogni obbligo laddove non siano comunicate variazioni di recapiti, non siano ritirate le comunicazioni inviate con raccomandata o visualizzate se via pec.

La pubblicazione dell'elenco, contenente il riferimento al numero di domanda presentata, sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale vale come comunicazione di concessione ed erogazione o rigetto con archiviazione nei confronti dei soggetti richiedenti.

L'Amministrazione regionale, nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva di effettuare nei confronti dei soggetti beneficiari rilevazioni e/o acquisizione di dati a fini statistici e di monitoraggio in relazione a consumi e produzione di energia conseguenti alla realizzazione degli interventi.

13. CONTROLLI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale si riserva di effettuare controlli in loco e sulla documentazione tecnico contabile-amministrativa di cui al punto 9 fino al 100% delle domande ricevute.

Ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'amministrazione è autorizzata a sottoscrivere con l'Agenzia delle entrate o con altri enti accordi per la messa a disposizione e il controllo dei dati raccolti e degli incentivi erogati.

Il beneficiario dell'incentivo regionale si impegna a conservare ed esibire tutta la documentazione indicata al **punto 9** per un periodo **non inferiore a due anni decorrente dalla data del decreto di liquidazione ed erogazione dell'incentivo** e a consentire l'accesso all'impianto oggetto dell'incentivo ai soggetti incaricati dall'Amministrazione regionale.

Nel caso in cui l'ispezione in loco non fosse possibile, o tutta o parte della documentazione di cui sopra non fosse visionabile, o ne venisse accertata l'irregolarità o venisse accertata la mancata corrispondenza dell'intervento realizzato rispetto a quanto dichiarato in domanda o documentato in sede di controllo, l'Amministrazione regionale dichiarerà la decadenza dal diritto all'incentivo con obbligo di restituzione della somma erogata nonché degli interessi calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 49 della L.R. 7/2000, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'incentivo stesso.

Ai fini dei controlli di cui al presente punto, l'Amministrazione regionale comunicherà al beneficiario le modalità per il caricamento della documentazione elencata al punto 9 "online" attraverso il sistema "ISTANZE ON LINE" (IOL).

La mancata presentazione di uno dei documenti elencati al punto 9 comporta la decadenza dal beneficio ai sensi del punto 14 del presente bando, ad eccezione della dichiarazione della ditta esecutrice resa sul modello predisposto dall'Amministrazione regionale, attestante, tra l'altro, la realizzazione dell'intervento, l'immobile ad uso residenziale a servizio del quale viene realizzato l'intervento e i dati relativi agli impianti.

I beneficiari hanno l'obbligo di rispettare le condizioni poste nel bando e previste dalla normativa vigente per la realizzazione degli interventi.

14. DECADENZA E RINUNCIA

La rinuncia all'incentivo o l'inosservanza delle disposizioni del bando relative all'ammissibilità della domanda o comunque che sono sanzionate con la decadenza, determinano l'archiviazione della domanda o la revoca del

medesimo e l'obbligo alla restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è indicato alla pagina internet:

<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/famiglia-casa/casa/FOGLIA26/> .

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con riferimento al D.Lgs. n. 196/2003 come modificato con D. Lgs. 101/2018, in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, l'informativa aggiornata inerente il trattamento dei dati personali è pubblicata alla pagina internet:

<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/famiglia-casa/casa/FOGLIA26/> ¹

17. RINVII

Per quanto non previsto dal presente Bando, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000, e alla legge 241/1990.

18. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Il presente bando è reperibile sul sito web dell'Amministrazione regionale, all'indirizzo <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/famiglia-casa/casa/FOGLIA26/> ove sono indicati nominativi e contatti utili per eventuali ulteriori informazioni.

19. DISPOSIZIONI FINALI

Con decreto del Direttore centrale competente da pubblicare sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al bando possono essere apportate eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni di natura operativa attinenti al presente bando, nonché adottati eventuali schemi o modelli fac-simile.

¹ Per maggiori informazioni è disponibile la pagina web <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/privacy/>